

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 08.03.2018 E SS.MM.II.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 nel Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 2 Istituzione e presupposto

1. Dal 1 gennaio 2013 è istituita nel Comune di San Michele al Tagliamento l'Imposta di Soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, come definite, in linea di principio, dalle disposizioni normative regionali in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera quali: alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, Marina Resort, bed & breakfast, alloggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, case per vacanza, locazioni turistiche, agriturismi, agricampeggi, ittiturismi, alloggi galleggianti, palafitte, case sugli alberi, botti.
3. L'imposta di soggiorno è dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno;

Art. 3 Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica, non residente nel Comune di San Michele al Tagliamento, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non sono soggetti passivi d'imposta, i lavoratori che prestano la propria attività, anche temporanea, all'interno del territorio comunale.
3. I soggetti responsabili degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno disciplinata con il presente regolamento sono:
 - i gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
 - i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, quando incassano direttamente i canoni o i corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, c. 5-ter, del D.L. 50/2017;
 - i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino direttamente i canoni o i corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del quarto anno di età;
- b) i portatori di *handicap* e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni siano certificate ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, compreso un accompagnatore;
- c) le persone sottoposte a dialisi presso la struttura ASL Veneto Orientale di Bibione;
- d) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) i volontari che, nel sociale, offrono il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali ed umanitarie;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti, che alloggiano nella medesima struttura;

2. La documentazione attestante le esenzioni di cui alla lettera a) deve essere acquisita e conservata dal gestore della struttura ricettiva;

3. L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000 e ss.mm;

4. Tutte le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione mensile di cui all'articolo 7, lettera f).

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive definite all'articolo 2, fino ad un numero massimo di 10 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura;

2. Le tariffe, deliberate dal Comune di San Michele al Tagliamento sono graduate e commisurate alle tipologie di strutture ricettive definite dalle normative regionali in materia, in relazione alle caratteristiche, ai servizi offerti e alla classificazione delle medesime. Qualora una struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

3. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte (per esempio campeggio e residenza turistico alberghiera), l'imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa

prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano (tariffa prevista per il campeggio o tariffa deliberata per la residenza turistica alberghiera);

4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;

5. Le tariffe giornaliere e le eventuali riduzioni, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.

2. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta, o in altro documento non fiscale, indicando la seguente o analoga causale: "assolta imposta di soggiorno per euro (fuori campo applicazione IVA)";

b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;

3. Il pagamento dell'imposta di soggiorno non è soggetto ad arrotondamenti;

4. I gestori delle strutture ricettive, gli intermediari immobiliari ed i gestori dei portali telematici di prenotazione devono versare al Comune di San Michele al Tagliamento le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo in cui è avvenuto l'incasso, su apposito conto corrente postale intestato al comune di San Michele al Tagliamento;

5. L'imposta di soggiorno riscossa nel corso del mese per importi inferiori a € 10,00 può essere riversata unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il mese successivo;

6. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva, al soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o al gestore di portali telematici l'apposito modulo di rifiuto al pagamento reperibile nel sito del Comune di San Michele al Tagliamento.

7. Ai sensi del comma 5 ter dell'articolo 4 del Decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per contratti di locazione breve, o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si considera obbligato in solido al pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge n. 689 del 24.11.1981, il proprietario o titolare di altro diritto personale di godimento sull'immobile oggetto della locazione breve.

Art. 7 Obblighi del gestore della struttura ricettiva degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di prenotazione.

1. Il gestore della struttura ricettiva, gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di prenotazione sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dell'ospite soggiornante, a rendicontare e a riversare al Comune il relativo incasso.

A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della/delle propria/e struttura/e nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;

b) comunicare entro il 15 aprile di ogni anno, utilizzando il portale telematico sopraccitato, i dati identificativi riferiti a tutti gli immobili gestiti, ovvero estremi catastali (foglio, mappale, subalterno), indirizzo, interno, nome della struttura, nome e codice fiscale del proprietario, numero di posti letto, compresi quelli temporanei e per le locazioni turistiche anche il codice identificativo rilasciato a seguito della registrazione nell'anagrafe regionale delle locazioni turistiche. Permane l'obbligo di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo, qualora dovessero intervenire nuove variazioni. Si ritengono confermati gli immobili gestiti l'anno precedente, in assenza di aggiornamenti entro la data sopraccitata.

b - bis) comunicare all'Ufficio Tributi del Comune le cessazioni o sospensioni dell'attività ricettizia e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;

c) informare i soggetti soggiornanti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità del tributo, delle esenzioni e delle sanzioni, mediante l'affissione di apposito foglio informativo o del regolamento vigente in materia di imposta di soggiorno in apposito spazio previsto da tutte le strutture ricettive del Comune di San Michele al Tagliamento;

d) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 6;

e) riversare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di dichiarazione. Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:

1) mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato all'imposta;

2) bollettino di conto corrente postale;

3) altre forme di versamento attivate dal Comune;

f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il giorno 16 del mese successivo, la dichiarazione contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi minimi di seguito indicati:

- dati anagrafici del soggetto dichiarante
- denominazione, sede e classificazione della struttura ricettiva o dell'unità abitativa
- periodo di riferimento oggetto della dichiarazione
- ospiti
- numero notti
- imposta applicata

- importo totale
- numero ospiti e notti riferiti alle esenzioni applicate, suddivise per tipologia.

La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti nel mese di riferimento.

- g) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo di rifiuto pubblicato nel sito dell'Ente e trasmetterlo entro tre giorni al Servizio Tributi del Comune;
- h) segnalare al Servizio Tributi, entro tre giorni, il rifiuto anche alla suddetta compilazione da parte dell'ospite, avendo cura di indicare il cognome, nome, indirizzo e numero di pernottamenti dell'ospite che ha espresso il rifiuto;
- i) conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, nonché la documentazione comprovante le esenzioni dichiarate, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- l) esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati quando richiesti per le finalità di cui all'art. 10.

Art. 8 Disposizioni sugli Agenti contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva, gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di prenotazione, sono agenti contabili delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio, i suddetti agenti contabili devono presentare al Comune di San Michele al Tagliamento il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione, redatto utilizzando il sistema informativo ovvero l'apposito modulo pubblicato nel sito del Comune, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile, deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, mediante consegna al protocollo generale del Comune, invio tramite posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata;

Art. 9 Interventi da finanziare

1. Il gettito dell'imposta dovrà essere impiegato nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e in generale è destinato a promuovere il sistema turistico locale.

Art. 10 Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

Art. 11 Sanzioni tributarie

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473;
2. per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/1997;

Art. 11-bis Sanzioni amministrative

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, di seguito elencate, sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, irrogate ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689:

- omessa o parziale riscossione del tributo dagli ospiti soggiornanti. L'imposta di soggiorno non riscossa o parzialmente riscossa per il periodo di soggiorno attribuibile all'ospite intestatario della ricevuta/fattura rappresenta un'autonoma violazione singolarmente sanzionabile;
- omesso, parziale o tardivo riversamento al Comune dell'imposta riscossa dagli ospiti, entro il termine previsto dall'art. 7, lett. e);
- omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7, lett. f);
- omessa presentazione del conto giudiziale di cui all'articolo 8;
- omesso accredito al portale telematico messo a disposizione del Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno;
- omessa, parziale o infedele comunicazione attraverso il portale telematico dei dati identificativi riferiti agli immobili gestiti. Ogni immobile omesso o indicato con dati parziali o infedeli rappresenta un'autonoma violazione singolarmente sanzionabile;
- omessa comunicazione della cessazione o sospensione dell'attività ricettiva;
- omesso adempimento degli obblighi informativi in merito all'applicazione dell'imposta;
- mancata effettuazione delle segnalazioni di rifiuto di versamento di cui all'art. 7 lett. g) e h);
- mancata conservazione della documentazione prevista dall'art. 7 lett. i);
- mancata esibizione di atti e documenti richiesti al gestore della struttura ricettiva;

2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di riversamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del servizio tributi del comune.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore, l'intermediario immobiliare o il gestore di portali telematici deve trasmettere la documentazione utile (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione) a conferma dell'erroneo riversamento delle somme all'ente.
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10.

Art 13 Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 14 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per l'ambito territoriale di Venezia.

Art. 15 Commissione Consultiva

1. Allo scopo di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e formulare eventuali proposte, Il Sindaco può istituire una Commissione, dallo stesso presieduta, a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria del ricettivo interessate all'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Art. 16 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2018.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.